LEGGE CHE AUTORIZZA LA COSTRUZIONE DEL PORTO DI REGGIO DI CALABRIA COL CORRISPONDENTE ASSEGNO DI LIRE 3,040,000

Art. 5

Lo Stato soddisfera' la quota che gli spetta a termini di Legge, per l'opera suindicata, in tante rate annuali di L. 125,000 da inscriversi nei bilanci dei Lavori Pubblici a partire dal 1873, e da pagarsi al Comune di Reggio di Calabria allo scadere di ogni anno, sempreche' i lavori siano regolarmente progrediti in relazione all'articolo 1.

Sulle quote dovute dallo Stato non decorrera' alcuno interesse.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Firenze addi' 14 agosto 1870.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli M. Raeli.

G. Gadda. Quintino Sella.

Versione in vigore dal 11 settembre 1870, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge che autorizza la costruzione del porto di Reggio di Calabria col corrispondente assegno di lire 3,040,000
Estremi	Legge 14 agosto 1870, n. 5822
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1870

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-che-autorizza-la-costruzione-del-porto-di-reggio-di-calabria/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it